



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Livorno, in persona del dott. Sergio Garofalo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al **numero d'ordine 2 dell'anno 2022** Proc. Unitario, promossa da **Marco Pucciani** nato a Cascina il 14 settembre 1976 (c.f. PCC MRC 76P14 B950S) e da **Kleinschmid Beata Krystyna** nata in Polonia l'11 gennaio 1974 (c.f. KLN BKR 74°51 Z127U), residenti in [REDACTED], via [REDACTED];

**nei confronti**

**della massa dei creditori**

Con decreto *ex art.* 70, primo comma, CCII emesso il 27.1.2023 questo giudice ha dichiarato ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **Marco Pucciani e Kleinschmid Beata Krystyna** ed ha disposto, tra l'altro, che il gestore della crisi lo comunicasse a tutti i creditori assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, decorso detto termine, previamente sentito il debitore, nei successivi 10 gg depositasse apposita relazione in PCT onde riferire in merito alle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche al piano, ritenute necessarie.

In data 21.3.2023, il gestore della crisi, dott. Raffaele Carpano, ha depositato in PCT la relazione, le osservazioni ricevute dai creditori Banca di Pisa e Fornacette e Cassa di Risparmio di Volterra, senza proporre modifiche al piano.

\*

Il piano di ristrutturazione dei debiti di Marco Pucciani e Kleinschmid Beata Krystyna, coniugi conviventi, deve essere omologato ai sensi dell'art. 70 CCII.

I ricorrenti hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il mantenimento in regolare ammortamento del contratto di mutuo, con garanzia ipotecaria sull'immobile adibito a civile abitazione, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 21,25% circa. Il piano prevede che i pagamenti siano

eseguiti, in un arco temporale di sei anni, con le risorse reddituali del sig. Pucciani e segnatamente mediante 71 rate mensili da euro 250,00 ed una rata da euro 427,49.

**I.** Gli adempimenti disposti con decreto del 27.1.2023 risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata dal dott. Carpano il 21.3.2023.

Non sono state avanzate contestazioni di legittimità, di merito o sulla convenienza della proposta.

Il creditore BANCA DI PISA E FORNACETTE, creditore ipotecario di I grado, ha precisato che la rata mensile del mutuo – che sarà pagata integralmente in base all’originario piano di ammortamento - ammonta ad € 564,00 e non ad € 563,00 come indicato nella proposta e nella relazione particolareggiata. Il creditore ha altresì precisato che collegate al mutuo sono presenti due polizze assicurative con cadenza annuale, SALVA MUTUO FORMULA n. 935308 per € 252,23 e RIPARACASA NEW n. 03763603054288 per € 156,00.

Le spese per le suddette polizze sono da considerarsi collegate al mutuo e pertanto saranno soddisfatte alla stregua delle rate in base al piano di ammortamento originario come previsto nella proposta.

La CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA, creditrice per saldo del conto corrente n. 10003531/1, ha precisato il proprio credito al 6/9/2022 in euro 4.749,64, rispetto al credito indicato nella proposta in euro 3.657,42 quale risultante dall’estratto c/c al 31/3/2022.

I debitori non hanno contestato il maggior debito (doc. 5 allegato alla relazione del gestore della crisi del 21.3.2023) proponendo il mantenimento della somma messa a disposizione dei creditori.

Esclusa l’inquadrabilità della suddetta precisazione del credito nel novero delle “osservazioni al piano”, mette conto rilevare che la mancata indicazione dell’esatto importo del credito non appare iscrivibile nell’ambito della mala fede o della frode, rilevanti agli effetti dell’art. 69 CCII. In ragione della natura del rapporto di c/c e, in specie, della sua variabilità nel tempo (in relazione all’importo dell’affidamento in concreto utilizzato), reputa questo giudice che si trattasse di una esposizione debitoria “fluida”, come tale non idonea ad incidere sulle valutazioni già svolte nel decreto dell’11.11.2022 in punto di assenza di colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, valutazioni non fatte oggetto di alcuna osservazione critica da parte dei creditori e che devono intendersi qui richiamate *per relationem*.

D’altronde in sede di proposta, i debitori si sono impegnati a mettere a disposizione dei creditori le somme indicate nel ricorso (71 rate mensili da euro 250,00 ed una rata da euro 427,49) per il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e, a stralcio, dei creditori chirografari.

Il gestore della crisi ha provveduto ad aggiornare il quadro della debitoria complessiva alla luce delle precisazioni ricevute, addivenendo a quantificarla nell’ammontare complessivo di 162.891,45 (in luogo di quello già indicato di € 161.799,23), a cui corrisponde una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari del 20,77% invece che del 21,25% circa come indicato in proposta.

I presupposti di ammissibilità giuridica della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto *ex art. 70*, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

**II.** Tenuto conto dell'età dei ricorrenti e segnatamente del sig. Pucciani (nato il 14.9.1976), che si è impegnato ad eseguire il pagamento in favore dei creditori, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente (euro 2.250,00) idonei a sostenere le spese di mantenimento, proprie e del nucleo familiare, oltre che quelle di pagamento della rata del mutuo, nonché a consentire il versamento a beneficio dei creditori di 71 rate mensili da euro 250,00 ed una rata da euro 427,49.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

**III.** Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

#### **P.Q.M.**

**Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti di **Marco Pucciani** nato a Cascina il 14 settembre 1976 (c.f. PCC MRC 76P14 B950S) e da **Kleinschmid Beata Krystyna** nata in Polonia l'11 gennaio 1974 (c.f. KLN BKR 74°51 Z127U), residenti in [REDACTED], via [REDACTED].

**Dichiara** chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e al gestore della crisi, dott. Raffaele Carpano.

Così deciso in Livorno il 22.3.2023

Il Giudice  
Dott. Sergio Garofalo